



Il Presidente

Al Presidente della IV Commissione consiliare permanente "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

E p.c. Direttore Servizio "Aula e commissioni"

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge regionale n. 288 del 7 aprile 2021, concernente "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE".

La VIII Commissione "Agricoltura, ambiente", nella seduta del 16 aprile 2021, ha rinviato all'Aula la proposta di legge regionale n. 288 del 7 aprile 2021, concernente: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

L'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio prevede, al comma 1, il parere della commissione competente in materia di bilancio e programmazione "*per tutte le proposte implicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione*" e stabilisce, al comma 2, che esso sia sempre allegato alla relazione scritta per l'Aula.

Poiché il Consiglio regionale è convocato alle ore 11.00 di lunedì 26 aprile 2021 proprio per esaminare la proposta di legge regionale sopra riportata, si invita la Commissione in indirizzo, al fine di garantire la programmazione dei lavori dell'Aula, ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento.

Marco Vincenzi



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 288 del 7 aprile 2021

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,
AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA
PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI.
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11
DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE***

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,
AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA PER
I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE
ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE”

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1998)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il numero 3-ter) è inserito il seguente:

“3-quater) attività istruttorie relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche e di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);”
 - b) al numero 4), le parole: “supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “fermo restando quanto previsto dal numero 3-quater) per i procedimenti di competenza regionale, supporto tecnico-scientifico”.

Art. 2

(Attività istruttoria in materia di VIA e AIA. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2011)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 16/2011 sono inseriti i seguenti:

“3-ter. La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) per l'istruttoria dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al comma 3.”.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1998)

1. All'articolo 15 della legge regionale 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5, le parole: “strutture regionali competenti” sono inserite le seguenti: “competenti strutture regionali e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.)”;
 - b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. La Regione si avvale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) per l’istruttoria delle domande di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006.”.

Art. 4

(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, definisce le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni istruttorie attribuite ad A.R.P.A. ai sensi della presente legge.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni istruttorie attribuite ad A.R.P.A. ai sensi della presente legge, sono incrementate le risorse stanziare nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1998, per un importo pari ad euro 414.000,00, a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, si provvede mediante l'integrazione per euro 414.000,00, a decorrere dall'anno 2021, del programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Art. 6

(Incremento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente)

1. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), è incrementato per euro 3.590.400,00, per l’anno 2021 e per euro 1.200.000,00 per l’anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
 - a) per l’anno 2021, mediante l’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale;
 - b) per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2020, di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4.
2. Ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di Legge regionale
concernente:

“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in oggetto reca modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016, al fine di attribuire all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) le competenze istruttorie riguardanti i procedimenti di:

- a) valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;
- b) autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche;
- c) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

La proposta di legge intende, quindi, implementare ulteriormente quelle funzioni di supporto tecnico già spettanti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), punto 4, della relativa legge istitutiva, senza inficiarne la natura di organo tecnico-scientifico, né tanto meno comprometterne l’autonomia.

Prevedendo un più ampio e organico coinvolgimento dell’ARPA nei procedimenti di VIA, di AIA e di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la proposta di legge si prefigge di conseguire il duplice obiettivo di innalzamento dell’attuale livello di tutela dell’ambiente e di efficientamento dell’azione amministrativa regionale, favorendo così il rispetto dei termini prescritti dalla normativa statale per la conclusione dei procedimenti in questione.

Passando all'esame dell'articolato, si illustrano di seguito i contenuti dettagliati della proposta di legge.

L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 45 del 1998, istitutiva dell'ARPA, prevedendo espressamente, tra le attribuzioni di competenza dell'ARPA, anche lo svolgimento delle attività istruttorie sui procedimenti summenzionati.

Alla luce di tale previsione, l'articolo 2 provvede a modificare le disposizioni della legge regionale n. 16 del 2011 disponendo che: *“la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) per l'istruttoria dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al comma 3”*.

Analogamente, l'articolo 3 inserisce un comma 7-bis all'articolo 15 della legge regionale 27/1998, con il quale si prevede che: *“La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) per l'istruttoria delle domande di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006.”*. Tale disposizione risulta, peraltro, attuativa del comma 5 dell'articolo 208 del decreto legislativo 152 del 2016 che, con riferimento al procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede espressamente che: *“Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente”*.

La definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio delle funzioni istruttorie da parte di ARPA è demandata, ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge, ad un regolamento di attuazione e integrazione, che la Giunta regionale sarà chiamata ad adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale. In tale sede occorrerà disciplinare nel dettaglio gli aspetti procedurali secondo cui dovrà esplicarsi l'attività dell'ARPA e i termini che la stessa dovrà osservare, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo 152/2016.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione ad ARPA delle nuove funzioni previste dagli articoli 1, 2 e 3. A tal fine, si dispone l'integrazione per euro 414.000,00, a decorrere dall'anno 2021, della voce di spesa già esistente nel bilancio regionale nel programma 02 della missione 09, titolo 1, destinata alla copertura delle spese relative all'Agenzia regionale Protezione Ambientale del Lazio. Tale integrazione avviene mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo speciale

di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020.

L'articolo 6 concerne la disciplina di ulteriori profili finanziari e, in specie, dispone l'incremento della dotazione del fondo speciale di parte corrente, per euro 3.590.400,00 per l'esercizio 2021 ed euro 1.200.000,00 per l'esercizio 2022. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per il 2021, mediante l'utilizzazione di nuove e maggiori entrate pari all'importo predetto, versate nella tipologia 500 del titolo 3, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale. Per l'anno 2022, invece, la copertura finanziaria dell'integrazione del fondo speciale di parte corrente è stabilita mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, di cui al programma 01 della missione 20, titolo 1.

L'articolo 7 della proposta reca, infine, due disposizioni transitorie.

La prima differisce l'applicazione dell'attribuzione ad ARPA delle nuove competenze previste dagli articoli 1, 2, e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e integrazione previsto dall'articolo 4. Ciò al fine di consentire l'esercizio delle nuove funzioni di ARPA sulla base di un quadro ordinamentale organico, definito anche a livello di normazione secondaria.

La seconda disposizione serve, invece, a precisare che ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Infine, l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE

Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e
Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero

Massimiliano Valeriani

L'ASSESSORE

Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale
(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda
Digitale e Investimenti Verdi)

Roberta Lombardi

PL concernente: “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016. Disposizioni finanziarie”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, reca modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili), al fine di attribuire all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) le competenze istruttorie riguardanti i procedimenti di:

- a) valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;
- b) autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. n. 16/2011 e successive modifiche;
- c) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 15 della l.r. n. 27/1998 e all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

In virtù di ciò, è ampliato il novero delle attività di competenza dell’ARPA, fermo restando che la definizione delle modalità e dei termini per l’esercizio delle funzioni istruttorie da parte di ARPA è demandata ad un regolamento di attuazione e integrazione.

Inoltre, con la PL in oggetto si dispone l’integrazione del fondo speciale di parte corrente (articolo 6).

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dagli articoli da 1 a 5 (e 7) derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, a seguito dell’attribuzione delle nuove attività nei confronti di ARPA.

Anche dall’articolo 6, relativo all’integrazione del fondo speciale, gli oneri a carico del bilancio regionale sono di parte corrente.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Per quel che concerne la stima degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni che attribuiscono nuove attività nei confronti di ARPA (articoli da 1 a 5 e 7), pari ad euro 414.000,00, a decorrere dall’anno 2021, si è tenuto conto della spesa strettamente necessaria ad assicurare una implementazione delle risorse umane da destinare in via esclusiva alle nuove funzioni, in modo da assicurarne un esercizio efficiente ed efficace, senza determinare un deterioramento dei livelli di produzione nelle altre attività di competenza dell’ARPA.

PL concernente: “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016. Disposizioni finanziarie”.

Pertanto, sulla base delle esigenze rappresentate dalla summenzionata Agenzia, al fine di garantire un elevato standard sia qualitativo che quantitativo delle attività istruttorie previste, in considerazione della peculiarità delle attività che richiedono professionalità tecniche specializzate, si è ritenuto necessario destinare ad esse almeno dodici funzionari tecnici laureati di categoria D, sia a tempo indeterminato che determinato, da reclutare nel rispetto dei tetti di spesa per il personale previsti dalla legge e in conformità alle facoltà assunzionali dell’Agenzia

Per quel che concerne la stima degli oneri finanziari relativi all’integrazione del fondo speciale di parte corrente (articolo 6) si è tenuto conto delle proposte di legge in corso di adozione da parte della Giunta regionale ovvero in corso di esame ed approvazione da parte dell’Aula consiliare. Al momento della presentazione della PL in oggetto (aprile 2021), infatti, il fondo summenzionato, tenuto conto delle proposte di legge già adottate o approvate, presenta una disponibilità pari ad euro 1.912.000,00, per l’anno 2021, euro 4.900.000,00, per l’anno 2022 ed euro 5.845.000,00, per l’anno 2023.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura della PL in oggetto, dalla quale discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, differiscono in base a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 5 (oneri e copertura finanziaria delle nuove attività assegnate ad ARPA, ai sensi degli articoli da 1 a 4 e 7) e 6 (oneri e copertura finanziaria dell’incremento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente).

Ai sensi dell’articolo 5, si dispone l’integrazione per euro 414.000,00, a decorrere dall’anno 2021, della voce di spesa già esistente nel bilancio regionale nel programma 02 della missione 09, titolo 1 (capitolo di spesa U0000E33910) e destinata alla copertura delle spese relative all’Agenzia regionale Protezione Ambientale del Lazio (l.r. n. 45/1998 e s.m.i.). Tale integrazione avviene mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (capitolo di spesa U0000T27501), ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020.

Lo stanziamento previsto opera quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020, ed il fondo speciale dal quale è disposto il prelevamento delle somme necessarie per la copertura finanziaria, al momento dell’adozione della PL in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria stabilita ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. n. 26/2020.

Per quel che concerne la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all’articolo 6, è stabilita l’integrazione per euro 3.590.400,00, per l’anno 2021 e per euro 1.200.000,00 per l’anno 2022, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (capitolo di spesa U0000T21507). Per l’anno 2021, la copertura finanziaria avviene mediante l’utilizzazione di nuove e maggiori entrate pari all’importo predetto, versate nella tipologia 500 del titolo 3, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale

PL concernente: “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016. Disposizioni finanziarie”.

10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale¹.

Tali somme costituiscono delle economie in capo alla società Lazio Innova S.p.A. venutesi a creare in riferimento agli interventi di cui al Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, Sezione V – “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”², e sono in corso di restituzione da parte della società medesima per essere introitate sull’apposito capitolo di entrata del bilancio regionale (E0000331568). Mentre per l’anno 2022, la copertura finanziaria dell’integrazione pari ad euro 1.200.000,00 del fondo speciale diparte corrente è stabilita mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, di cui al programma 01 della missione 20, titolo 1 (capitolo U0000T21503).

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, alla cui copertura finanziaria si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di riepilogo.

<i>ONERI</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.004.400,00	€ 1.614.000,00	€ 414.000,00	€ 6.032.400,00
di cui parte corrente	€ 4.004.400,00	€ 1.614.000,00	€ 414.000,00	€ 6.032.400,00
di cui in c/cap.	-	-	-	-

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.004.400,00	€ 1.614.000,00	€ 414.000,00	€ 6.032.400,00
di cui parte corrente	€ 4.004.400,00	€ 1.614.000,00	€ 414.000,00	€ 6.032.400,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondo speciale (<i>cap. U0000T27501</i>)	€ 414.000,00	€ 414.000,00	€ 414.000,00	€ 1.242.000,00
Altri fondi (<i>cap. U0000T21503</i>)	-	€ 1.200.000,00	-	€ 1.200.000,00
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-

¹ Ai sensi dell’articolo 7 della l.r. n. 3/2010, recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, “*al fine di perseguire le finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, la direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, su conforme indicazione dell’assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata al recupero, nei confronti delle società a partecipazione regionale, di tutte le somme assegnate con vincolo di destinazione non utilizzate a seguito della scadenza dei termini previsti dalle rispettive disposizioni normative in materia.*”.

² Per gli interventi richiamati, si vedano le DD.GG.RR. nn. 142/2020, 172/2020 e 284/2020.

PL concernente: “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016. Disposizioni finanziarie”.

Nuove o maggiori entrate	€ 3.590.400,00	-	-	€ 3.590.400,00
di cui in conto capitale	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondo speciale (cap. U0000T28501)	-	-	-	-
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

DOTT. MARCO MARAFINI